

## CAPITOLO N

P.Q.M

letti gli art. 533e 535 cpp

DICHIARA

DORIGO PAOLO, CLERICI CLARA, AIOSA FRANCESCO e PIZZARELLI  
ARIO colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti,  
qualificati -quanto alla Clerici- i fatti di cui ai capi A) e  
B-bis) come "partecipazione", e concesse al Dorigo ed alla



Clerici le attenuanti generiche (computate ex art. 1, comma terzo, legge n. 15/1980 rispetto ai reati circostanziati dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), nonché unificati nel vincolo della continuazione - per il Dorigo, l'Aiosa ed il Pizzarelli- i reati di cui sub A),B), B bis), C) e D) di rubrica, per il Dorigo -ulteriormente- quelli sub E),F) e G) in diverso vincolo di continuazione, per la Clerici quelli sub A) e B bis) in vincolo di continuazione nonché quelli sub E), F) e G) in altro vincolo di continuazione,

## CONDANNA

DORIGO PAOLO alla pena di anni 7 di reclusione per i reati di cui sub A),B), B bis),C), e D) di rubrica, nonchè a quella di anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 4.000.000 (quattromilioni) di multa per i reati di cui sub E), F) e G) di rubrica; CLERICI CLARA alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui sub A) e B) bis di rubrica, nonchè a quella di anni 4 e mesi 8 di reclusione e lire 2.500.000 di multa per i reati di cui sub E),F) e G); AIOSA FRANCESCO alla pena di anni dieci di reclusione per i reati di cui ai capi A), B), B) bis,C) e D) di rubrica; PIZZARELLI ARIO alla pena di anni dodici di reclusione per i medesimi reati, nonchè al pagamento in solido delle spese processuali.

Letti gli art. 28 e 29 c.p.

dichiara

CLERICI CLARA interdetta dai pubblici uffici per anni cinque.

dichiara

Dorigo Paolo, Aiosa Francesco e Pizzarelli Ario interdetti  
perpetuamente dai pubblici uffici.

Letti gli art. 240 cp e 6 della legge n. 152/1975:

ORDINA

la confisca del materiale in sequestro, disponendo  
in particolare che le armi e le munizioni (nonchè i relativi  
accessori) siano trasmessi alla Direzione di Artiglieria  
territorialmente competente.

Letto l'art. 544 cpp

ASSEGNA

il termine di giorni 90 (novanta) per il deposito della  
sentenza.

Così deciso in Udine il 3 ottobre 1994.

Il Presidente

*Alari*

Il giudice estensore.

*M. Chiesa*

M. COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(*Maria Chiesa*)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
Oggi 2 GEN. 1995

M. COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(*Maria Chiesa*)